



Il giorno **3 luglio 2012**, alle ore 8,30, in Verona, Via dell' Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliani, si riunisce in seduta straordinaria il **Senato Accademico Allargato** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

| Componenti |                          |  |       |
|------------|--------------------------|--|-------|
| Prof.      | Alessandro MAZZUCCO      | - Rettore                                      | P     |
| Prof.      | Francesco ROSSI          | - Preside Fac. Economia                        | (2) P |
| Prof.      | Michele TANSELLA         | - Preside Fac. Medicina e Chirurgia            | (1) P |
| Prof.      | Guido AVEZZU'            | - Preside Fac. Lettere e Fil.                  | P     |
| Prof.ssa   | Alessandra TOMASELLI     | - Preside Fac. Lingue LL.SS.                   | P     |
| Prof.      | Roberto GIACOBAZZI       | - Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.               | P     |
| Prof.      | Stefano TROIANO          | - Preside Fac. Giurisprudenza                  | P     |
| Prof.      | Mario LONGO              | - Preside Fac. Scienze della Formazione        | P     |
| Prof.      | Carlo MORANDI            | - Preside Fac. Scienze Motorie                 | P     |
| Prof.ssa   | Luigina MORTARI          | - Rapp. Direttori di Dipartimento              | P     |
| Prof.      | Giam Pietro CIPRIANI     | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Economia           | P     |
| Prof.ssa   | Maria Caterina BARUFFI   | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Giurisprudenza     | P     |
| Prof.      | Gian Maria VARANINI      | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Lettere e Fil.     | (7) P |
| Prof.ssa   | Anna Maria BABBI         | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Lingue LL.SS.      | (8) P |
| Prof.      | Gabriele ROMANO          | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Medicina e Chir.   | P     |
| Prof.      | Gian Paolo ROMAGNANI     | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Scienze Formaz.    | P     |
| Prof.      | Franco FUMMI             | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Scienze MM.FF.NN.  | P     |
| Prof.      | Carlo CAPELLI            | - Rapp. Prof. Ordinari Fac. Scienze Motorie    | P     |
| Prof.      | Claudio ZOLI             | - Rapp. Prof. Associati Fac. Economia          | (6) P |
| Prof.ssa   | Chiara LEARDINI          | - Rapp. Prof. Associati Fac. Giurisprudenza    | (3) P |
| Prof.      | Roberto PASINI           | - Rapp. Prof. Associati Fac. Lettere e Fil.    | AG    |
| Prof.      | Felice GAMBIN            | - Rapp. Prof. Associati Fac. Lingue LL.SS.     | P     |
| Prof.      | Giovanni Paolo POLLINI   | - Rapp. Prof. Associati Fac. Medicina e Chir.  | AG    |
| Prof.ssa   | Monica PEDRAZZA          | - Rapp. Prof. Associati Fac. Scienze Formaz.   | A     |
| Prof.ssa   | Gloria MENEGAZ           | - Rapp. Prof. Associati Fac. Scienze MM.FF.NN. | AG    |
| Prof.ssa   | Paola ZAMPARO            | - Rapp. Prof. Associati Fac. Scienze Motorie   | P     |
| Dott.      | Ivan RUSSO               | - Rapp. Ricercatori Fac. Economia              | AG    |
| Dott.ssa   | Cecilia PEDRAZZA GORLERO | - Rapp. Ricercatori Fac. Giurisprudenza        | P     |
| Dott.      | Edoardo FERRARINI        | - Rapp. Ricercatori Fac. Lettere e Fil.        | P     |
| Dott.      | Francesca SIMEONI        | - Rapp. Ricercatori Fac. Lingue LL.SS.         | P     |
| Dott.      | Donato ZIPETO            | - Rapp. Ricercatori Fac. Medicina e Chir.      | P     |
| Dott.ssa   | Antonia DE VITA          | - Rapp. Ricercatori Fac. Scienze Formaz.       | AG    |
| Dott.      | Roberto POSENATO         | - Rapp. Ricercatori Fac. Scienze MM.FF.NN.     | AG    |
| Dott.      | Luciano BERTINATO        | - Rapp. Ricercatori Fac. Scienze Motorie       | P     |
| Dott.ssa   | Claudia MANFRIN          | - Rapp. Personale Tecnico-Amm.vo               | AG    |
| Dott.      | Giovanroberto TORRE      | - Rapp. Personale Tecnico-Amm.vo               | P     |
| Dott.ssa   | Marianna GEMMA BRENZONI  | - Rapp. Personale Tecnico-Amm.vo               | (4) P |
| Dott.      | Alessandro FORONI        | - Rapp. Personale Tecnico-Amm.vo               | A     |
| Sig.       | Andrea BEDUSCHI          | - Rappresentante degli Studenti                | P     |
| Sig.       | Emanuele FANTON          | - Rappresentante degli Studenti                | A     |
| Sig.       | Matteo SAMBUGARO         | - Rappresentante degli Studenti                | A     |
| Sig.       | Gabriele TASSO           | - Rappresentante degli Studenti                | (5) P |
| Dott.      | Antonio SALVINI          | - Direttore Amministrativo                     | P     |

P = presente; AG = assente giustificato A = assente.

Presiede il Rettore, Prof. Alessandro MAZZUCCO.

Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Antonio SALVINI, partecipa inoltre alla seduta il Dott. Marco Rucci,



Direttore Amministrativo Vicario il Dott. Giorgio Gugole dell'Area Affari Generali e Legali e la Dott.ssa Paola Cavicchioli della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire al Direttore un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute del 3 aprile 2012, 12 giugno 2012 e 19 giugno 2012;
3. Regolamento Generale di Ateneo – approvazione;
4. Impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. Proposta della Commissione Didattica;
5. *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”*, emanato con Decreto Rettorale n. 3346/2011 del 12 dicembre 2011. Proposta di modifica;
6. Nuovo modello di organizzazione della didattica – assegnazione dei corsi di studio ai Dipartimenti e definizione dei collegi didattici;
7. Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 951 del 20 aprile 2012: “Adeguamento ordinamenti dei corsi di studio alle osservazioni formulate dal C.U.N.”;
8. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati ai sensi del D.M. 270/04: modifica ai regolamenti didattici vigenti;
9. Varie ed eventuali (anche in previsione della definizione di procedure in corso).
  - 1) sostituito dal Preside vicario Prof. Gian Cesare Guidi;
  - 2) esce alle ore 9.37 prima della trattazione dell’art. 47 del punto n. 3 dell’odg e rientra dopo la votazione dell’art. 53 del punto n. 3 dell’odg;
  - 3) esce alle ore 9.37 prima della trattazione dell’art. 47 del punto n. 3 dell’odg e rientra alle ore 9.45 dopo la votazione dell’art. 47 del punto n. 3 dell’odg;
  - 4) entra in seduta alle ore 10 dopo la votazione dell’art. 53 del punto n. 3 dell’odg;
  - 5) esce alle ore 12.30 durante la discussione del punto n. 4 dell’odg;
  - 6) esce alle ore 13.30 durante la discussione del punto n. 6 dell’odg;
  - 7) esce alle ore 13.30 durante la discussione del punto n. 6 dell’odg;
  - 8) esce alle ore 14.00 prima della trattazione del punto n. 7 dell’odg;

La seduta è stata tolta alle ore 14.10.

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva.



## SENATO ACCADEMICO A. DEL 03.07.2012

|   |         |
|---|---------|
| Struttura competente: <b>Direzione Personale</b>  | e p.c.: |
| <b>OGGETTO: 1 a) - COMUNICAZIONI - Collocamento in quiescenza dei professori associati. Applicazione art. 1, commi 17 e 19 della Legge n. 230/2005.</b> |         |

Il Rettore rammenta che la Legge 4 novembre 2005, n. 230 è intervenuta nella disciplina relativa al collocamento in quiescenza dei professori universitari. In particolare, il comma 17 dell'art. 1 disponeva che *“Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. “.* Il comma 19 dell'art. 1, inoltre, consentiva ai professori, ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della legge citata, di optare per il nuovo regime giuridico introdotto, ivi compreso il nuovo limite di età anzidetto.

Quest'ultima facoltà di opzione è stata esercitata, in particolare, dalla categoria dei professori associati, per i quali il limite di età per il collocamento a riposo era previsto dal regime giuridico di appartenenza al compimento del 65° anno di età.

Il Rettore ricorda che, al fine di chiarire l'applicazione concreta del citato comma 17, con nota del 16 febbraio 2009 è stato posto uno specifico quesito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Il medesimo, con nota dell'8 giugno 2009, inoltrava il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui il dettato normativo doveva essere interpretato nel senso che tutti i professori nominati a seguito delle nuove procedure concorsuali previste dalla Legge n. 230/2005, ed i professori associati già in servizio che avevano optato per il regime di cui al citato comma 17 dell'art. 1 della Legge n. 230/2005, dovevano essere collocati a riposo al termine dell'anno accademico di compimento dei 68 anni di età. Rimaneva, peraltro, la possibilità di chiedere il prolungamento del servizio attivo per un biennio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, così come riformulato dall'art. 72 della Legge n. 133/2008.**

Il Rettore fa presente che tale linea interpretativa risulta essere stata sconfessata da una serie di sentenze della giurisprudenza amministrativa, anche del Consiglio di Stato, che hanno accolto i ricorsi promossi dai professori associati che hanno esercitato l'opzione avverso i rispettivi decreti rettorali di collocamento in quiescenza, per il riconoscimento del diritto a permanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiranno il 70° anno di età.

Da ultimo quello presentato da tre docenti appartenenti all'Ateneo di Verona accolto con sentenza del T.A.R. del Veneto del 15.05.2012, a seguito del quale la stessa Avvocatura Distrettuale ne consiglia l'applicazione evitando ulteriore resistenza in appello.

In considerazione di quanto esposto, e al fine di evitare inutile contenzioso, si comunica che l'Ateneo di Verona provvederà a collocare in quiescenza i professori associati che hanno optato per il regime di cui all'art. 17 dell'art. 1 della Legge 230/2005 al termine dell'anno accademico di compimento del 70° anno di età.

Il Senato Accademico prende atto.



## **SENATO ACCADEMICO A. DEL 03/07/2012**

|  |  |
|--|--|
| Struttura competente: <b>Segreteria Organi di Ateneo</b>   | e p.c.: <b>tutte le Direzioni ed Aree in Staff</b> |
| <b>OGGETTO: 2 - Approvazione verbali sedute del 3 aprile 2012, 12 giugno 2012 e 19 giugno 2012</b> |  |

Il Rettore ricorda che sono stati consegnati ai membri del Senato Accademico i verbali delle sedute del 3 aprile 2012, 12 giugno 2012 e 19 giugno 2012.

Il Rettore, chiede ai Signori Componenti se vi siano osservazioni in merito alla stesura dei suddetti verbali.

Il Prof. Gambin dichiara di astenersi dall'approvazione del punto n. 3.1 del verbale del SAA del 19.6.2012.

Il Rettore pone quindi i verbali all'approvazione.

Il Senato Accademico, con l'astensione del Prof. Gambin per il punto n. 3.1 del SAA del 19.6.2012, approva i verbali di cui in oggetto.



SENATO ACCADEMICO A. 03/07/2012

Struttura proponente: **Area Affari Generali e Legali**

e p.c.: **A tutte le Direzioni ed Aree in Staff**

**OGGETTO: 3 - Regolamento Generale di Ateneo – Esame dei rilievi ministeriali: approvazione.**

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 giugno 2012, ha discusso il programma per la transizione alla nuova governance anche alla luce della proroga ministeriale del Rettore in carica per l'anno accademico 2012/2013.

Al termine di una ampia e partecipata discussione sulle varie problematiche che dovranno essere affrontate sia dagli Organi esistenti, sia dai nuovi Organi, il Rettore ricorda che il Senato Accademico a maggioranza (27 favorevoli e 5 contrari) ha fornito i seguenti indirizzi:

- che non possa essere più spostato oltre nel tempo l'avvio ed il conseguente compimento del processo di rinnovamento degli organi di governo, vale a dire, elezioni dei Direttori di Dipartimento, del Senato Accademico e nomina del Consiglio di Amministrazione, auspicando quindi che l'approvazione del Regolamento Generale avvenga da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2012 e da parte del Senato Accademico Allargato nella seduta del 3 luglio 2012;
- che le votazioni per l'elezione dei nuovi Direttori di Dipartimento si svolgano entro settembre 2012;
- che le votazioni per l'elezione del Senato Accademico si svolgano entro l'autunno 2012;
- che l'insediamento del Senato Accademico e la nomina del Consiglio di Amministrazione avvengano entro la fine del mese di dicembre 2012.

Ricorda, inoltre, che il Senato Accademico a maggioranza (16 favorevoli, 11 contrari e 4 astenuti) ha, infine, espresso l'auspicio che il Rettore resti in carica fino al 30 settembre 2012, scadenza naturale del suo mandato, rinunciando ad avvalersi della proroga per l'A.A. 2012/2013.

A seguito delle determinazioni assunte dal Senato, il Rettore informa che il Consiglio degli studenti del 26.06.2012 ha votato all'unanimità una mozione in cui si è espresso *“l'auspicio che le Facoltà non vengano prorogate per l'a.a. 2012/2013, ma che la transizione dei corsi di studio dalle Facoltà ai Dipartimenti possa avvenire in tempi rapidi per garantire l'iscrizione certa degli studenti senza la creazione di nuove problematiche in corso d'anno.”*

Inoltre il Rettore informa che, nella seduta del 29 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione, ha espresso il proprio parere in merito ai rilievi ministeriali al nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo formulati, a seguito del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 comma 9 della legge 168/89, con nota del 5 aprile 2012, prot. 1834,

**(allegato n. 1 composto da n. 2 pagg.)**

Ciò premesso e considerato il Rettore, prima di procedere all'esame dei singoli rilievi da parte del Senato, ritiene opportuno riassumere brevemente il quadro normativo, richiamando, in particolare:

- **gli artt. 18 comma 1 lettera j), 21 comma 2 lettera b) e 57 comma 2 dello Statuto** in base al quale il Regolamento Generale di Ateneo deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- **l'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168**, relativo alle maggioranze necessarie per accogliere o respingere i rilievi di legittimità e di merito, che recita: *“Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate”*.

Il Rettore fa presente che sottoporrà all'attenzione del Senato Accademico i singoli articoli sui quali il



Ministero ha formulato i rilievi, riportando, all'interno di ciascuna discussione, il parere del Consiglio di Amministrazione formulato nella seduta del 29 giugno 2012.

1) A questo punto il Rettore pone in discussione il rilievo **di merito** formulato in relazione all'**art. 2, comma 1**:

| REGOLAMENTO GENERALE<br>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012   | RILIEVI MINISTERO<br>Rilievo di merito   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b><br/><b>Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica</b></p> <p>1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.</p> | <p><i>La formulazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, non è chiara. In particolare, qualora l'espressione "di norma" si riferisse ai periodi di prorogatio previsti dalla legge, la norma risulterebbe superflua. Si ritiene opportuno, pertanto, eliminare il comma in esame, ovvero, provvedere alla riformulazione dello stesso.</i></p> |

Il Rettore comunica che l'eliminazione dell'espressione "di norma" dall'articolo in esame non comporta una modifica di rilievo tale da influire su altre norme del Regolamento.

Precisa inoltre che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **accogliere** il rilievo ministeriale, riformulando l'art. 2 ,comma 1, nel testo che segue:

1. *Il mandato degli eletti cessa allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.*

#### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

con l'astensione del Sig. Beduschi, **accoglie** il rilievo del Ministero riformulando l'art. 2 ,comma 1, nel testo che segue:

1 *Il mandato degli eletti cessa allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.*

===== 0 =====

2) Il Rettore pone in discussione il rilievo **di merito** formulato in relazione all'**art. 12, comma 3**, nonché agli **artt. 16, comma 3 e 83, comma 2**:

| REGOLAMENTO GENERALE<br>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012   | RILIEVI MINISTERO<br>Rilievo di merito  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b><br/><b>Elettorato attivo</b></p> <p>3. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b><br/><b>Mozione di sfiducia</b></p> <p>3. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b><br/><b>Elettorato attivo per l'elezione del Rettore</b></p> <p>2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico</p> | <p><i>Con riguardo all'art. 12, comma 3, si precisa che se la ratio della norma in questione consiste nel prevedere un quorum ai fini della validità del voto della categoria, è necessario fare riferimento ai voti espressi e non ad una procedura di ponderazione. La medesima considerazione vale per il successivo art. 26, comma 3, e per l'art. 83, comma 2.</i></p> |



amministrativo, anche a tempo determinato, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 del presente Regolamento.

Il Rettore comunica che le norme contenute negli articoli in esame sono identiche a disposizioni presenti nello Statuto di Ateneo per le quali il Tavolo Tecnico del Ministero, in sede di controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge 168/89, non aveva mosso alcun rilievo (si veda in particolare l'art. 14, comma 5 e art. 18 comma 1 lett. p) dello Statuto).

Ciò premesso, si rileva che la *ratio* della norma non consiste nel prevedere un quorum ai fini della validità del voto della categoria, bensì nell'indicare il metodo di calcolo, con specifico riferimento al personale tecnico amministrativo, da utilizzare per determinare il quorum necessario per la validità delle votazioni per la carica del Rettore.

Peraltro, al fine di individuare il quorum per la validità della votazione (1/3 dell'elettorato attivo), la ponderazione del personale tecnico amministrativo rispetto agli aventi diritto al voto appare maggiormente coerente rispetto all'utilizzo di un metodo di calcolo che faccia riferimento, come suggerito dal ministero, ai voti espressi.

In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **non accogliere** il rilievo ministeriale

### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

all'unanimità **non accoglie** il rilievo ministeriale.

===== 0 =====

3) Il Rettore pone in discussione il rilievo **di merito** formulato in relazione all'**art. 17, comma 3, ultimo periodo**:

| REGOLAMENTO GENERALE<br><i>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012</i>  | RILIEVI MINISTERO<br><i>Rilievo di merito</i>  |
|---|--|
| <p><b>Art. 17</b><br/><b>Composizione</b></p> <p><b>1.</b> Il Senato Accademico è costituito:</p> <p style="padding-left: 20px;">c) da tre rappresentanti del personale docente (uno per i professori ordinari, uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;</p> <p><b>3.</b> Le elezioni dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico-disciplinare. In ciascuna macro area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti afferenti alla medesima macro area, suddivisi nelle tre categorie di professori ordinari, professori associati e ricercatori. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto.</p> | <p><i>Con riguardo all'art. 17, comma 3, ultimo periodo, si ritiene necessario riformulare la disposizione, poiché il ricercatore a tempo determinato eletto in Senato, al termine del suo contratto, perde l'elettorato passivo e, pertanto, deve essere dichiarato decaduto per ineleggibilità sopravvenuta.</i></p> |

Il Rettore comunica che la perdita dei requisiti di eleggibilità è sempre causa di decadenza dalla carica e costituisce **principio generale** che vale per tutte le cariche e per tutte le categorie. Infatti, detto principio è stato inserito nelle "Norme comuni per le elezioni degli Organi dell'Ateneo" del Regolamento Generale di Ateneo all'art. 2, comma 2:

1. Se non diversamente indicato, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei



requisiti di eleggibilità da parte di un componente di un Organo collegiale, si procede ad elezioni suppletive.

Pertanto, l'articolo 17 comma 3 in esame è da interpretare alla luce di quanto disposto dal comma sopra richiamato che, coerentemente, dispone la decadenza del componente di un Organo collegiale che perda i requisiti di eleggibilità.

Ciò premesso, al fine di rendere maggiormente chiara la disposizione in esame, si propone di modificare il citato comma come segue:

3. *Le elezioni dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico-disciplinare. In ciascuna macro area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti afferenti alla medesima macro area, suddivisi nelle tre categorie di professori ordinari, professori associati e ricercatori. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto, **ferma restando la decadenza dalla carica alla scadenza del contratto.***

In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **accogliere** il rilievo ministeriale, modificando l'articolo 17, comma 3, nei termini sopra indicati.

### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

con l'astensione del Sig. Beduschi **accoglie** il rilievo del Ministero, riformulando l'art. 17 comma 3, ultimo periodo, come segue:

3. *Le elezioni dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico-disciplinare. In ciascuna macro area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti afferenti alla medesima macro area, suddivisi nelle tre categorie di professori ordinari, professori associati e ricercatori. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto, **ferma restando la decadenza dalla carica alla scadenza del contratto.***

===== 0 =====

4) Il Rettore pone in discussione il rilievo di **legittimità** formulato in relazione all'**art. 45, comma 1, lett. c)**:

| REGOLAMENTO GENERALE<br><i>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012</i>   | RILIEVI MINISTERO<br><i>Rilievo di legittimità</i>   |
|--|--|
| <p><b>Art. 45</b><br/><b>Composizione</b></p> <p>1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo è composto:</p> <p style="padding-left: 20px;">c) dai Presidenti dei Collegi Didattici;</p> | <p><i>Quanto all'art. 45, comma 1, lett. c), si ricorda che, l'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010 prevede che i componenti dell'organo deliberante della struttura di raccordo (ulteriori rispetto ai Direttori di dipartimento e alla rappresentanza studentesca) devono essere "scelti" in misura comunque non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo. Occorre, pertanto, ricondurre il numero dei componenti di cui alla lettera c) entro tale limite.</i></p> |

Il Rettore, considerando il rilievo ministeriale coerente con quanto disposto dalla legge 240/2010, propone di modificare l'articolo in esame inserendo il seguente comma:

2. *Qualora la componente di cui alla lettera c) del precedente comma risulti superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, fanno parte del Consiglio della Struttura di Raccordo i Presidenti dei Collegi Didattici con maggiore numerosità di iscritti, fino alla concorrenza della quota del 10 per cento.*





In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **accogliere** il rilievo ministeriale, riformulando l'art. 45 come segue:

*Art. 45 – Composizione*

1. *Il Consiglio della Struttura di Raccordo è composto:*
  - a) *dal Presidente;*
  - b) *dai Direttori dei Dipartimenti interessati;*
  - c) *dai Presidenti dei Collegi Didattici;*
  - d) *da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti del Consiglio e, comunque, non inferiore a due.*
2. ***Qualora la componente di cui alla lettera c) del precedente comma risulti superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, fanno parte del Consiglio della Struttura di Raccordo i Presidenti dei Collegi Didattici con maggiore numerosità di iscritti, fino alla concorrenza della quota del 10 per cento.***
3. *L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma è disciplinata dal Titolo IX del presente Regolamento.*

**Il Senato Accademico**

- *udita la relazione del Rettore;*
- *visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;*

con l'astensione del Sig. Beduschi, **accoglie** il rilievo ministeriale, riformulando l'art. 45 come segue:

*Art. 45 – Composizione*

4. *Il Consiglio della Struttura di Raccordo è composto:*
  - e) *dal Presidente;*
  - f) *dai Direttori dei Dipartimenti interessati;*
  - g) *dai Presidenti dei Collegi Didattici;*
  - h) *da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti del Consiglio e, comunque, non inferiore a due.*
5. ***Qualora la componente di cui alla lettera c) del precedente comma risulti superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, fanno parte del Consiglio della Struttura di Raccordo i Presidenti dei Collegi Didattici con maggiore numerosità di iscritti, fino alla concorrenza della quota del 10 per cento.***
6. *L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma è disciplinata dal Titolo IX del presente Regolamento.*

===== 0 =====

5) Il Rettore pone in discussione il rilievo **di merito** formulato in relazione all'**art. 46, comma 2**:

| <b>REGOLAMENTO GENERALE</b><br><i>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012</i>   | <b>RILIEVI MINISTERO</b><br><i>Rilievo di merito</i>  |
|---|---|
| <b>Art. 46</b><br><b>Elezione del Presidente</b>  |   |
| 2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio. | <i>All'art. 46, comma 2, è opportuno precisare che il mandato del presidente della struttura di raccordo ha una durata complessiva di tre anni dall'atto della nomina. Pertanto, il triennio deve includere anche l'eventuale "scorcio di anno accademico".</i> |



Il Rettore comunica che la norma contenuta nell'articolo in esame è **identica** a disposizioni presenti nello Statuto di Ateneo (si veda in particolare l'art. 14, comma 8 e l'art. 63 comma 2 dello Statuto) e, pertanto, la sua modifica comporterebbe l'avvio dell'iter di modifica anche dello Statuto.

In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **non accogliere** il rilievo ministeriale

### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

con l'astensione della Prof.ssa Tomaselli, **non accoglie** il rilievo del Ministero.

===== 0 =====

Alle ore 9.37 escono il Prof. Rossi e la Prof.ssa Leardini.

6) Il Rettore pone in discussione il rilievo **di legittimità** formulato in relazione all'**art. 47, comma 1, lett. d), e), f), g), h) ed i)**:

| REGOLAMENTO GENERALE<br>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012  | RILIEVI MINISTERO<br>Rilievo di legittimità   |
|--|---|
| <b>Art. 47</b><br><b>Composizione del Consiglio</b>  |   |
| <b>1.</b> La composizione del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>d) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica, eletto dagli stessi;</li> <li>e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica, eletto dagli stessi;</li> <li>f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi, eletto dagli stessi;</li> <li>g) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;</li> <li>h) i Presidenti dei primi tre collegi didattici degli altri corsi di laurea afferenti alla Struttura per numerosità di iscritti;</li> <li>i) un rappresentante dei Professori Associati ed un rappresentante dei Ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Struttura, eletti ciascuno nella propria categoria.</li> </ul> | <i>Con riferimento all'art. 47, comma 1, lett. d), e), f), g), ed h) si veda l'osservazione formulata sub art. 45, comma 1, lettera c). Si osserva, inoltre, che i componenti del Consiglio della struttura di raccordo di cui alla lett. i) del medesimo comma non rientrano tra le categorie di cui all'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010.</i> |

Il Rettore fa presente che la norma contenuta nell'articolo in esame è **identica** a quella contenuta nello Statuto di Ateneo (art. 36 comma 3), per la quale il Tavolo Tecnico del Ministero, in sede di controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge 168/89, non aveva mosso alcun rilievo. Pertanto, l'accoglimento del rilievo comporterebbe l'avvio dell'iter di modifica anche dello Statuto, all'interno del quale imporrebbe di modificare in modo radicale la composizione del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia.

In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **non accogliere** il rilievo ministeriale

Il Rettore mette in votazione la proposta di non accogliere il rilievo ministeriale; proposta volta, in particolare, a mantenere l'art. 47 nella formulazione originale comprensiva della rappresentanza di cui alla lettera I del medesimo



articolo.

### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

con 18 voti favorevoli dei senatori Mazzucco, Avezzù, Longo, Baruffi, Pedrazza Gorlero, Varanini, Romagnani, Bertinato, Zamparo, Capelli, Fummi, Zipeto, Romano, Mortari, Morandi, Giacobazzi, Guidi, Troiano,

2 voti contrari dei senatori Gambin e Ferrarini,

8 astensioni dei senatori Tomaselli, Babbi, Simeoni, Cipriani, Zoli, Tasso, Beduschi, Torre

accoglie la proposta; tuttavia poiché non viene raggiunta la maggioranza qualificata dei 3/5 dei componenti (26 senatori) come richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 10, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, la disposizione di cui alla lettera I dell'art. 47 contenuta nella formulazione originale del citato art. 47 non può essere emanata.

===== 0 =====

Alle ore 9.45 rientra la Prof.ssa Leardini.

7) Il Rettore pone in discussione il rilievo di **legittimità** formulato in relazione all'**art. 53, comma 5**:

| <b>REGOLAMENTO GENERALE</b><br><i>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012</i>  | <b>RILIEVI MINISTERO</b><br><i>Rilievo di legittimità</i>  |
|--|--|
| <b>Art. 53</b><br><b>Composizione e modalità di elezione</b>   |  |
| <b>5.</b> In attesa dello svolgimento delle elezioni studentesche per il biennio successivo, la rappresentanza degli studenti nei Collegi Didattici di nuova istituzione è attribuita ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento o della Struttura di Raccordo che ha istituito il Collegio, ad eccezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. | <i>Per quanto attiene all'art. 53, comma 5, si evidenzia che i collegi didattici devono essere organismi riferiti direttamente al dipartimento e solo in quanto tali riconducibili alle Strutture di raccordo cui afferisce il dipartimento medesimo. A tal fine si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 240/2010 (art. 2, comma 2, lett. a) e c)).</i> |

Il Rettore fa presente che il rilievo ministeriale si pone in contrasto con l'art. 34, comma 2, lett. d) e con l'art. 35 comma 2 dello Statuto che prevedono che il Consiglio della Struttura di Raccordo possa deliberare l'istituzione di Collegi Didattici e che gli stessi possano essere istituiti autonomamente all'interno di un Dipartimento o di una Struttura di Raccordo. Peraltro, si rileva che per entrambe le disposizioni il Tavolo Tecnico del Ministero, in sede di controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge 168/89, non aveva mosso alcun rilievo.

Conseguentemente, l'eventuale accoglimento del rilievo ministeriale comporterebbe l'avvio dell'iter di modifica anche dello Statuto.

Nel merito, non pare che l'art. 2, comma 2, lett. a) e c) della legge 240/2010, citato dal Ministero, precluda la possibilità che i Collegi Didattici possano essere istituiti autonomamente all'interno di una Struttura di Raccordo.

In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **non accogliere** il rilievo ministeriale.

### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

all'unanimità **non accoglie** il rilievo del Ministero.

Alle ore 10.00 entra in seduta la dott.ssa Gemma Brenzoni e rientra il Prof. Rossi.



8) Il Rettore pone in discussione il rilievo di **legittimità** formulato in relazione all'**art. 82**:

| <b>REGOLAMENTO GENERALE</b><br><i>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012</i>   | <b>RILIEVI MINISTERO</b><br><i>Rilievo di legittimità</i>   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 82</b><br/><b>Indizione delle elezioni del Rettore</b></p> <p>1. Nel caso in cui il presente Regolamento entrasse in vigore dopo il 4 aprile 2012, il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, con proprio decreto, indice le elezioni del Rettore entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento.</p> | <p><i>In merito all'art. 82, si rileva l'opportunità di rivedere la norma alla luce della nota trasmessa a codesta Università dal Ministero (prot. n. 55/SEGR/DGUS) il 13 marzo u.s., nota nella quale si è precisato che l'adeguamento del testo statutario operato con le delibere del CdA e del Senato del novembre 2011 devono ritenersi rilevanti anche ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2, comma 9, terzo periodo della legge n. 240/2010.</i></p> |

Il Rettore ricorda che l'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010 prevede:

*"(...) Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo (...)"*.

La citata nota ministeriale del 13 marzo u.s., sul punto, recita quanto segue:

*"(...) si osserva che, in ogni caso, l'adozione dello statuto perfezionata ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 da codesto Ateneo con le delibere del Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2011 e del Senato accademico del 15 novembre 2011, volta ad adeguare il testo ai rilievi ministeriali, deve intendersi rilevante anche ai fini e per gli effetti di cui al comma 9, terzo periodo, del medesimo articolo"*.

In merito alla proposta di non conformarsi al rilievo ministeriale, precisa che il Consiglio di Amministrazione, con 14 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astenuti, non ha raggiunto la maggioranza dei 3/5 (23 Consiglieri), richiesta per il respingimento dello stesso ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989 n.168.

Prende la parola il Dott. Ferrarini che dichiara di considerare il rilievo in questione di merito e non di legittimità.

### **Il Senato Accademico**

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

con 12 voti favorevoli dei senatori Tomaselli, Gambin, Simeoni, Leardini, Cipriani, Zoli, Ferrarini, Romagnani, Tasso, Beduschi, Gemma Brenzoni, Rossi,

13 voti contrari dei senatori Mazzucco, Avezzù, Baruffi, Pedrazza Gorlero, Bertinato, Capelli, Fummi, Zipeto, Romano, Morandi, Giacobazzi, Guidi, Troiano,

6 astensioni dei senatori Longo, Babbi, Varanini, Torre, Zamparo, Mortari

non raggiungendo la maggioranza dei 3/5 dei componenti (26 senatori) richiesta per il respingimento del rilievo ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989 n.168, l'art. 82 non può essere emanato.

Il rappresentante degli studenti Sig. Beduschi chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione: *"Il sottoscritto ritiene che una nota ministeriale non sia sufficiente per giustificare la doppia proroga per l'a.a. 2012-13. Se ci fosse un Decreto Ministeriale o una Decreto Legge dello Stato non ci sarebbero problemi ad accettare la medesima.*

*Inoltre l'art. 2 comma 9 della legge 240 del 2010 si riferisce alla proroga di un anno per i rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto. Quindi o il testo dello Statuto e' stato adottato il 21 giugno 2011 e*



la proroga e' stata concessa per l'a.a. 2011-12 o il Rettore il 15 Novembre 2011 non era in carica per usufruire della suddetta proroga.

Per questi motivi mi dichiaro contrario ad accettare il rilievo del ministero".

===== 0 =====

9) Il Rettore pone in discussione il rilievo **di merito** formulato in relazione all'**art. 87**:

| <b>REGOLAMENTO GENERALE</b><br><i>Approvato dal CdA del 27.01.2012 e dal SAA del 31.01.2012</i>  | <b>RILIEVI MINISTERO</b><br><i>Rilievo di merito</i>   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 87</b><br/><b>Proroghe</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il mandato dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio degli Studenti, nonché il mandato dei due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, in carica alla data del 30 settembre 2012, sono prorogati fino allo svolgimento della elezione delle rappresentanze degli studenti nei nuovi Organi di Ateneo secondo le disposizioni del Titolo IX del presente Regolamento.</li><li>2. Il mandato dei Presidenti e dei componenti elettivi dei Consigli di corso di laurea è prorogato fino alla istituzione dei Collegi Didattici.</li><li>3. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti nei Consigli di Dipartimento è prorogato fino alla elezione dei nuovi rappresentanti, come previsto dal precedente art. 85, commi 2 e 3.</li></ol> | <p><i>Infine, non risulta chiara la ratio delle nome contenute nell'art. 87, posto che le proroghe degli organi disposte dall'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010 sembrano includere tutte le ipotesi previste dalle disposizioni in esame.</i></p> |

Il Rettore comunica che l'articolo in esame prevede alcune proroghe di mandato che non sono ricomprese nelle ipotesi contemplate dall'art. 2, comma 9, della legge 240/2010, citato dal Ministero. Infatti, mentre il citato art. 2, comma 9, della legge 240/2010 prevede una proroga degli organi esistenti fino alla costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto, le proroghe previste dall'articolo **87 commi 1 e 3** del Regolamento Generale riguardano l'ultrattività del mandato di alcuni componenti in determinati Organi anche dopo la costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto, al fine di dare maggiore continuità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime e per garantire la presenza negli Organi di rappresentanti di alcune componenti accademiche che altrimenti resterebbero completamente escluse.

La proroga prevista dall'articolo **87 comma 2** del Regolamento Generale trova, invece, la sua ragione nella mancanza di una corrispondenza tra i Consigli di corso di laurea e i Collegi Didattici (come è noto i Collegi Didattici non avranno la stessa composizione e non avranno le stesse competenze dei Consigli) e nella necessità che il periodo di transizione avvenga nella massima trasparenza e certezza delle funzioni dei vari Organi.

In merito a tale rilievo, precisa che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso il parere di **non accogliere** il rilievo ministeriale.

#### **Il Senato Accademico**

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 2012;

all'unanimità **non accoglie** il rilievo del Ministero.

A questo punto, il Rettore informa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2012, ha approvato a maggioranza (16 favorevoli, 9 contrari e 4 astenuti) una mozione presentata dal Prof. Claudio Baccarani, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, nel testo sotto riportato:

- "preso atto della preoccupazione espressa dal Rettore concernente la necessità di realizzare una struttura idonea e aderente al dettato normativo per accogliere le attività della Facoltà di Medicina;



- *preso atto che questa necessità è interesse primario, non solo della Facoltà di Medicina, bensì dell'intera Università degli Studi di Verona;*
- *preso atto della volontà del Rettore di utilizzare la sua proroga limitatamente al raggiungimento dell'obiettivo delineato,*

*auspica*

*che il rinnovo avvenga, per tutti gli Organi, contemporaneamente, a partire dal Rettore, in un periodo che possa essere utile per la programmazione universitaria e comunque non oltre il mese di gennaio 2013,*

*si impegna*

*altresì, a prendere ogni decisione relativa ad assicurare, nella persona del Prof. Alessandro Mazzucco, la continuità nelle relazioni con la Regione per i temi dell'Azienda Ospedaliera Integrata, qualora le questioni sopra citate risultassero, al momento del rinnovo degli Organi, ancora irrisolte.”*

Il Rettore fa presente l'opportunità di approfondire nuovamente la questione relativa al programma delle elezioni della nuova governance, evidenziando come con la mozione sopra citata, si siano delineate due proposte:

- una prima ipotesi che vorrebbe l'immediata indizione e svolgimento delle elezioni (elezione dei Direttori di Dipartimento con votazione entro settembre 2012, elezione del Senato Accademico entro l'autunno 2012 e nomina del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di dicembre 2012);
- una seconda ipotesi più favorevole ad una proroga generale.

Pertanto, indipendentemente dalla decisione che il Senato intenderà prendere al termine di questa discussione, il Rettore propone comunque di non definire il calendario delle votazioni all'interno del Regolamento Generale di Ateneo, mediante una sua modifica, ma di procedere alla definizione di uno scadenziario elettorale sotto forma di deliberazione del Senato.

### **Il Senato Accademico**

- udita la relazione del Rettore;
- visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2012;
- esaminate le due proposte;

con l'astensione della Dott.ssa Gemma Brenzoni,

delibera

- l'immediata indizione e svolgimento delle elezioni secondo il seguente calendario:

a) **Direttori di Dipartimento:**

Il Decano, con proprio decreto, indice le elezioni del Direttore del Dipartimento entro il quinto giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Regolamento e convoca il corpo elettorale per la prima votazione in una data compresa tra il 17 ed il 21 settembre 2012, mediante affissione all'Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Dipartimento e comunicazione personale al corpo elettorale.

b) **Senato Accademico**

Entro il quinto giorno successivo alla nomina dei Direttori di Dipartimento, il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni delle componenti elettive del Senato Accademico e convoca il corpo elettorale per la votazione in una data compresa tra il trentesimo ed il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Ateneo.

Il Sig. Beduschi chiede di inserire a verbale la seguente dichiarazione: *“Nonostante la votazione contraria per l'approvazione della prima mozione del SAA del 19.06.2012 giustificata dal fatto che il sottoscritto ritiene indivisibile il rinnovo della governance dal rinnovo del Rettore, tuttavia facendo seguito alla prima mozione votata dall'unanimità del Consiglio degli Studenti in data 26.06.2012, il sottoscritto dichiara il suo voto favorevole alle tempistiche proposte nella seduta odierna del SAA.”*



## SENATO ACCADEMICO A. DEL 03.07.2012

|  |  |
|--|--|
| Struttura competente: <b>Direzione Personale</b>   | e p.c.: <b>tutte le Direzioni ed Aree in Staff</b> |
| <b>OGGETTO: 4 - Impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. Proposta della Commissione Didattica.</b> |  |

Il Rettore dà la parola al Presidente della Commissione Didattica, Prof. Romano il quale rammenta che la Commissione Didattica, a partire dal 2011, ha intrapreso una serie di approfondimenti riguardanti il tema dell'impegno didattico e dei relativi carichi per i Professori di prima e seconda fascia e per i Ricercatori universitari, resi necessari anche dall'entrata in vigore della Legge n. 240/2010 (cd. Legge Gelmini), volti a riconsiderare la delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2009, con cui erano state definite le tipologie dei carichi didattici ai docenti universitari, le modalità di incentivazione dei docenti di ruolo e di pagamento di supplenze e contratti.

### (Allegato 1)

Nelle more della ridefinizione complessiva della materia, il Senato Accademico in composizione allargata, nella seduta del 19 aprile 2011, aveva deliberato le seguenti fasi nella assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Verona:

*“Fase 1: attribuzione dei compiti di didattica frontale ai professori di I e II fascia nel limite delle 120 ore e comunque a titolo non oneroso, assicurando il rispetto del principio del pieno utilizzo del tempo docenza, in modo da garantire, anzitutto all'interno del normale regime di impegno, la copertura degli insegnamenti previsti dall'offerta formativa con docenti strutturati preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi stabiliti.*

*Con il consenso della struttura didattica di appartenenza, il docente deve garantire l'assolvimento del proprio debito orario anche svolgendo attività didattica in altra struttura didattica (**utilizzo trasversale della docenza**).*

*Fase 2: qualora permangano esigenze di copertura dei corsi di studio previsti dall'offerta formativa, le strutture didattiche **affidano ai ricercatori a tempo indeterminato** (e agli altri soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della legge 240/2010), **con il loro consenso**, corsi e moduli curriculari.*

*Soltanto per accertate straordinarie esigenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato incarichi di insegnamento oltre il cinquanta per cento del potenziale didattico determinato per i professori ordinari e associati.*

*Fase 3: le attività formative non affidate in fase 1 e 2, sono soddisfatte mediante il conferimento di supplenze o la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, nei limiti della dotazione assegnata e nel rispetto delle disposizioni regolamentari all'uopo emanate dai competenti organi accademici dell'Ateneo.”*

Nella medesima seduta, in composizione ristretta, il Senato aveva definito, inoltre, “per gli insegnamenti a titolo oneroso, un compenso orario lordo pari a 50,00 euro, al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, per tutte le Facoltà senza distinzioni tra Professori Ordinari, Associati, Ricercatori e tipologie di contratto di cui alla lettera b) comma 1 art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni.”.

Nella successiva delibera del 4 ottobre 2011, in vista dell'imminente inizio dei corsi, il Senato in composizione ristretta aveva deliberato:

- “con riferimento all'anno accademico 2011/12, il grado di saturazione del potenziale didattico dei professori ordinari e associati dell'Ateneo a tempo pieno e a tempo definito (previsto rispettivamente in 120 / 80 ore di didattica frontale) è misurato considerando esclusivamente le lezioni e/o esercitazioni-laboratorio di insegnamenti presenti nei piani didattici approvati annualmente riferiti ai Corsi di Laurea [L] e di Laurea Magistrale [LM], tipologie di attività A



(base), B (caratterizzante) e C (affine); gli insegnamenti in ambito D (a scelta), sono considerati soltanto se definiti esplicitamente nei piani didattici;

- la saturazione del carico didattico si riferisce al Settore nel suo complesso, piuttosto che al singolo docente, con un margine di tolleranza pari al 10%, rispetto al tetto di 120 ore annue di ciascun docente;
- le strutture didattiche provvedono alla attivazione delle procedure di copertura degli insegnamenti, mediante attribuzione a ricercatori universitari, a docenti esterni o a professori dell'Ateneo (oltre la soglia delle 120 ore misurate come sopra indicato), esclusivamente previa verifica della saturazione del carico didattico dei professori dell'Ateneo del medesimo settore scientifico disciplinare, sulla base dei dati forniti e costantemente aggiornati dall'Ufficio Sistemi di Reporting e Data Warehouse. Eventuali casi particolari o eccezionali verranno sottoposti alla approvazione del Rettore.

A tal fine, l'ufficio Sistemi di Reporting e Data Warehouse in collaborazione con le strutture didattiche, provvederà quanto prima all'aggiornamento dei dati relativi alle coperture dei carichi didattici, sulla base dei criteri sopra richiamati, trasmettendo i relativi elenchi a tutte le strutture didattiche e alla Direzione Personale.”

Il Rettore riferisce che è pervenuto il verbale della Commissione Didattica, relativo alla seduta n. 19 del 26 giugno 2012, avente ad oggetto la “Definizione della proposta dei carichi didattici al Senato Accademico Allargato”.

#### (Allegato 2)

La Commissione, dopo articolate discussioni in merito alla “esigenza di un approccio sistemico in merito al significato del termine carico didattico, che non si limitasse alla sola classificazione e quantificazione dell'impegno dei docenti in lezioni “frontali”, ed alla possibilità di “lasciare a discrezione di ciascun dipartimento, una volta assicurata la didattica di base ai corsi di studio, individuare criteri più specifici in merito alla ripartizione del carico didattico di ciascun docente, tenendo conto della specificità dei profili e delle competenze di ciascun docente, e dell'offerta didattica che il dipartimento ritiene strategica e vuole valorizzare.”, tenuto conto, peraltro, che le “tempistiche non consentiranno ai nuovi dipartimenti di realizzare in tempo per il prossimo anno una programmazione di questo tipo, si rende pertanto necessario individuare per l'a.a. 2012/13 dei criteri di Ateneo, che ricadranno necessariamente nella logica numerica”, propone al Senato quanto segue:

“... ”

- considerare **valide le ore svolte nelle scuole di specializzazione e di dottorato ai fini del raggiungimento del carico didattico** di PO e PA, ma a condizione che siano già state coperte tutte le attività previste nei corsi di laurea e laurea magistrale, e che le ore svolte in tali tipologie di corsi di studio siano certificate e quantificate anche in termini di cfu, come precedentemente indicato;
- le strutture didattiche devono assicurarsi che la copertura delle 120 ore non venga raggiunta a scapito della qualità della didattica, ad esempio con una non necessaria frammentazione in moduli.

Per gli anni successivi si riassume brevemente la proposta della Commissione:

- creazione del **profilo del docente**, con la catalogazione di tutte le attività didattiche svolte e della loro specificità, per arrivare ad una riflessione sulla qualità della didattica più ricca e profonda di quella attuale, che è solo numerica e non considera i profili. E' necessario valutare la ricaduta dell'attività didattica in termini di efficacia e non solo in termini quantitativi (n. studenti, n. di ore, n. di insegnamenti).
- Orientare la progettazione didattica del dipartimento verso una pianificazione dell'intero carico didattico del docente, che contempli le **350 ore** indicate dalla legge Gelmini.
- Tenendo fermi alcuni criteri di ateneo, quali:
  - o **Priorità nell'assegnazione dei carichi didattici ai PO e PA;**





- *Responsabilizzazione, da parte dei Dipartimenti, dei SSD o gruppi di SSD che si facciano carico di elaborare una proposta di copertura di tutte le esigenze dell'ateneo per uno specifico settore (individuando anche eventuali mutazioni, e sdoppiamenti sulla base della numerosità presunta di frequentanti),*

*invitare ciascun dipartimento, una volta assicurata la didattica di base ai corsi di studio, a definire i criteri di dettaglio nella ripartizione dei carichi didattici dei docenti, tenendo conto della specificità dei profili e delle competenze, e dell'offerta didattica che il dipartimento ritiene strategica e vuole valorizzare, valutando anche casi ed esigenze particolari, certificati dal Direttore della struttura.”.*

La Commissione Didattica, inoltre, fermo restando il rispetto delle tre fasi nella assegnazioni degli incarichi didattici definite dal Senato nella seduta del 19 aprile 2011, e la regola secondo cui la saturazione del carico didattico deve essere computata per SSD e non per docente singolo, propone quanto segue:

*“...è ammesso che nel monte ore di ogni docente a tempo pieno possano essere comprese sino a 30 ore certificate (e ove necessario quantificate in CFU) di didattica frontale erogata nelle scuole e corsi di dottorato di ateneo e inter-ateneo, e/o nelle scuole di specializzazione di ateneo. La Commissione Didattica tuttavia, pur ritenendo coerente ed appropriato il “tetto” delle 30 ore per quelle Facoltà nel cui ambito insistono tipologie di Corsi/Scuole di rilevante interesse e consistente impegno didattico (ad esempio le Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, o i Dottorati di Ricerca della Facoltà di Economia come di altre Facoltà), in altre situazioni proprie di altre Facoltà, le cui caratteristiche di Offerta formativa globale risultano assai diverse, ritiene che il valore di 20 ore risulti invece più coerente ed appropriato.*

*La Commissione inoltre auspica un ripensamento d'insieme, da parte di Dipartimenti e strutture di raccordo, della valorizzazione della didattica, tenendo conto anche di tipologie diverse dalle tipologie A-B-C”.* “

Esce alle ore 12.30 il Sig. Tasso.

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- vista la Legge n. 240/2010;
- viste le delibere del SAR del 20.01.2009 e del 4.10.2011 e del SAA del 19 aprile 2011;
- visto il verbale della Commissione Didattica del 26.06.2012;

a maggioranza dei presenti,

delibera

che nel monte ore di ogni docente a tempo pieno possano essere comprese sino a 20 ore certificate (e ove necessario quantificate in CFU) di didattica frontale erogata nelle scuole e corsi di dottorato di ateneo e inter ateneo e nelle scuole di specializzazione di ateneo.



## SENATO ACCADEMICO A. DEL 3/07/2012

|   |  |
|---|--|
| Struttura competente: <b>Direzione Personale</b>  | e p.c.: <b>tutte le Direzioni ed Aree in Staff</b> |
| <b>OGGETTO: 5 - “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”, emanato con Decreto Rettorale n. 3346/2011 del 12 dicembre 2011. Proposta di modifica.</b> |  |

Il Rettore ricorda che il Legislatore, con l’emanazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, ha dettato, tra le altre, nuove disposizioni relative alla figura dei Ricercatori universitari a tempo determinato. Nel quadro delle disposizioni dettate dall’art. 24 della Legge, peraltro, la nuova disciplina ha previsto l’adozione di un apposito regolamento da parte dei singoli Atenei.

Il Rettore rammenta che il Senato Accademico, nella seduta del 22 novembre 2011, ha deliberato il “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010*”, successivamente emanato con Decreto Rettorale n. 3346/2011 del 12 dicembre 2011.

### (allegato 1)

Il Rettore fa presente che il comma 6 dell’art. 8 (Modalità di selezione) del regolamento prevede che il numero minimo dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica sia pari a tre, mentre l’art. 24, comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 prevede “...*a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;*”.

Il Rettore fa presente, altresì, che il comma 6, ultimo capoverso del medesimo art. 8 dispone che “*A seguito della discussione viene attribuito un **giudizio** ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi*”, mentre l’art. 24, comma 2 lettera c) della Legge n. 240/2010 prevede l’ “*attribuzione di un **punteggio** ai candidati ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;*”.

Al fine di rendere coerente la stesura del regolamento dell’Ateneo con le disposizioni citate della Legge 240/2010, si rende pertanto necessario provvedere alla modifica del comma 6 dell’art. 8 come di seguito indicato:

| <b>vigente</b>  | <b>Proposte modifica art. 8 comma 6</b>   |
|---|---|
| 6. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca ai sensi del DM 243/2011 (G.U. 220 del 21-09-2011) e successive modificazioni.<br>A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a <b>tre</b> unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione con la Commissione può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia | 6. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca ai sensi del DM 243/2011 (G.U. 220 del 21-09-2011) e successive modificazioni.<br>A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a <b>sei</b> unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione con la Commissione può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia |



|   |  |
|---|--|
| pari o inferiore a <b>tre</b> .<br>A seguito della discussione viene attribuito un <b>giudizio</b> ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. | pari o inferiore a <b>sei</b> .<br>A seguito della discussione viene attribuito un <b>punteggio</b> ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. |
|---|--|

Il Rettore, inoltre, alla luce dei quesiti posti per le vie brevi dai Dipartimenti in occasione dei recenti bandi di reclutamento, propone di semplificare la formulazione dell'art. 5 - *Fonti di finanziamento* come di seguito indicato:

| <b>vigente</b>  | <b>Proposte modifica</b>   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Fonti di finanziamento</b></p> <p>1. La copertura finanziaria dei contratti di ricercatore a tempo determinato può provenire da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) fondi propri dell'Università di Verona;</li><li>b) fondi di Dipartimento, anche diversi da quelli di finanziamento ordinario. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni a firma del Rettore di durata almeno pari a quella del contratto;</li><li>c) fondi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici e privati, nell'ambito di specifici rapporti convenzionali con l'Università di Verona o i Dipartimenti interessati.</li></ul> <p>2. Nell'ipotesi di contratti di tipologia <i>senior</i>, deve essere prevista la copertura della spesa per almeno 15 anni così come previsto dal comma 4 dell'art. 7.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Fonti di finanziamento</b></p> <p>1. La copertura finanziaria dei contratti di ricercatore a tempo determinato può provenire da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) fondi propri dell'Università di Verona con oneri che possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni a firma del Rettore.</li><li>b) fondi di Dipartimento messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici e privati nell'ambito di specifici rapporti convenzionali con i Dipartimenti interessati.</li></ul> <p>2. Nell'ipotesi di contratti di tipologia <i>senior</i>, deve essere prevista la copertura della spesa per almeno 15 anni così come previsto dal comma 4 dell'art. 7.</p> |

Il Rettore, infine, considerato che il comma 2 dell'art. 14 già prevede la possibilità, per ciascuna delle parti, di recedere dal rapporto di lavoro decorsa la prima metà del periodo di prova, propone di eliminare il comma 1 dell'art. 16, come di seguito indicato:



| <b>vigente</b>   | <b>Proposte modifica</b>   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b><br/><b>Modalità di recesso</b></p> <p>1. Durante i primi due mesi di attività, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.</p> <p>2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.</p> <p>3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.</p> <p>4. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni o a 60 giorni in caso di concomitanza con un periodo di didattica frontale già programmata.</p> <p>5. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b><br/><b>Modalità di recesso</b></p> <p>1. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.</p> <p>2. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.</p> <p>3. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni o a 60 giorni in caso di concomitanza con un periodo di didattica frontale già programmata.</p> <p>4. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.</p> |

#### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
  - vista la Legge n. 240/2010;
  - visto il *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”*, emanato con Decreto Rettorale n. 3346/2011 del 12 dicembre 2011;
  - tenuto conto di quanto emerso dal dibattito,
- all'unanimità

delibera

di modificare gli articoli 5, 8 e 16 del *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”* come di seguito indicato:

#### **Art. 5 Fonti di finanziamento**

1. La copertura finanziaria dei contratti di ricercatore a tempo determinato può provenire da:
- c) fondi propri dell'Università di Verona con oneri che possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni a firma del Rettore.
  - d) fondi di Dipartimento messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici e privati nell'ambito di specifici rapporti convenzionali con i Dipartimenti interessati.
2. Nell'ipotesi di contratti di tipologia *senior*, deve essere prevista la copertura della spesa per almeno 15 anni così come previsto dal comma 4 dell'art. 7.



### **Art. 8 comma 6 Modalità di selezione**

La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi del DM 243/2011 (G.U. 220 del 21-09-2011) e successive modificazioni.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a **sei** unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione con la Commissione può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a **sei**.

A seguito della discussione viene attribuito un **punteggio** ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

### **Art. 16 Modalità di recesso**

1. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
2. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni o a 60 giorni in caso di concomitanza con un periodo di didattica frontale già programmata.
4. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.



## SENATO ACCADEMICO A. DEL 03/07/2012

|  |   |
|--|---|
| Struttura proponente: <b>Direzione Studenti</b>  | e p.c.: <b>tutte le Direzioni e gli Uffici di Staff</b> |
| <b>OGGETTO: 6 - Nuovo modello di organizzazione della didattica – assegnazione dei corsi di studio ai Dipartimenti e definizione dei collegi didattici</b> |   |

Si apre un'ampia discussione al termine della quale viene deciso di rimandare la trattazione del punto di cui in oggetto alla prossima seduta, data la necessità di approfondimenti sul tema.

Alle ore 13.30 escono i senatori Zoli e Varanini.



## SENATO ACCADEMICO A. DEL 03/07/2012

|  |   |
|--|---|
| Struttura proponente: <b>Direzione Studenti</b>  | e p.c.: <b>tutte le Direzioni e gli Uffici di Staff</b> |
| <b>OGGETTO: 7 - Decreto Rettorale d'urgenza: rep. n. 951 del 20 aprile 2012 - "Adeguamento ordinamenti dei corsi di studio alle osservazioni formulate dal C.U.N."</b> |   |

Alle ore 14.00 esce la Prof.ssa Babbi.

Il Rettore rammenta che il Senato Accademico in composizione allargata, nella seduta del 31/01/2012, ha approvato, ai sensi del D.M. 270/04, le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio afferenti alle Facoltà di Lingue e letterature straniere, Scienze MM.FF.NN., Economia, Lettere, Medicina e chirurgia:

- Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa (*classe LM-77- Scienze economico-aziendali*);
- Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (*Classe L-11- Lingue e culture moderne*);
- Corso di laurea in Lingue e culture per l'editoria (*Classe L-11- Lingue e culture moderne*);
- Corso di laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale (*Classe L-12 mediazione linguistica*);
- Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (*classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali*);
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie agro-alimentari (*Classe LM-7-Biotecnologie agrarie*);
- Corso di laurea magistrale in Scienze storiche (Università di Verona- Università di Trento) (*Classe LM-84- Scienze storiche*);
- Corso di laurea in Ostetricia (*classe L/SNT1-Ostetricia- abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o*);
- Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (*classe LM/SNT2- Scienze infermieristiche e ostetriche*).

Le suddette proposte erano state trasmesse al MIUR, per il prescritto parere, con nota n. 14242 del 9 marzo 2012. In esito a tale richiesta il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 21/03/2012, ha espresso parere favorevole in merito ai seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale (*classe L-12- mediazione linguistica*);
- Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (*Classe L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali*);
- Corso di laurea in Ostetricia (*classe L/SNT1 -Ostetricia- abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o*);
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie agro-alimentari (*Classe LM-7-Biotecnologie agrarie*);
- Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (*classe LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche*).

Per quanto attiene, invece, ai corsi di studio sottoelencati, il CUN ha formulato parere favorevole ma subordinato al recepimento, da parte dell'Università degli studi di Verona, delle osservazioni formulate per ciascuno di essi:

- Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (*Classe L-11- Lingue e culture moderne*);
- Corso di laurea in Lingue e culture per l'editoria (*Classe L-11- Lingue e culture moderne*);
- Corso di Laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa (*Classe LM-77- Scienze economiche*);
- Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche (*Classe LM-84- Scienze storiche*).

In considerazione della necessità di adeguare gli ordinamenti dei citati corsi di studio alle osservazioni formulate dal C.U.N entro il termine fissato dal Ministero, il Rettore comunica di avere emanato decreto d'urgenza rep. n.



951/2012 del 20/04/2012”, come da

**allegato 1 composto di n.3 pagine**

Il Rettore chiede, quindi, al Senato Accademico di voler approvare i provvedimenti adottati con proprio Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 951/2012 del 20/04/2012.

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- vista la deliberazione del Senato Accademico in composizione Allargata in data 31/01/2012;
- visto il Decreto Rettorale d’urgenza rep n. 951/2012 del 20/04/2012;

all’unanimità

delibera

- di ratificare il provvedimento adottato con Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 951/2012 del 20/04/2012;
- di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate, la versione definitiva degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04 è quella risultante nella Banca dati Ministeriale R.A.D. dell’Offerta Formativa.





## SENATO ACCADEMICO A. DEL 03/072012

|   |   |
|---|---|
| Struttura proponente: <b>Direzione Studenti</b>   | e p.c. – <b>Tutte le Direzioni ed Aree in Staff</b> |
| <b>OGGETTO: 8 - Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati ai sensi del D.M. 270/04: modifica ai regolamenti didattici vigenti.</b> |   |

Il Rettore ricorda che i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, introdotti dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, sono stati ulteriormente disciplinati nell'art. 12 del DM 270/04.

Inoltre il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 Luglio 2007: *Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale)* - decreto di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio, e in particolare l'Allegato 1, punto 4.5, prevede che i corsi di studio siano caratterizzati da un **Regolamento che migliori "la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa"**.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha emanato anche uno specifico decreto (D.D. 10 giugno 2008, n. 61) di definizione dei **requisiti di trasparenza** necessari per l'attivazione dei corsi di studio, in attuazione dell'art. 2 (requisiti di trasparenza) del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 31 ottobre 2007, n. 544. Tali requisiti risultano strettamente collegati alla pubblicità dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

Negli scorsi anni le strutture didattiche hanno provveduto ad adeguare i regolamenti didattici dei propri corsi di studio alle indicazioni del D.M. 270/04, e ai relativi decreti applicativi, pertanto, già dal presente anno accademico, tutti i regolamenti sono a regime. Conseguentemente, il Rettore riferisce che per **l'a.a. 2012/13** sono state proposte solamente **modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio già attivati**.

Per alcuni corsi, le variazioni ai Regolamenti didattici vigenti, deliberate dalle relative Facoltà, sono state determinate da modifiche apportate agli ordinamenti didattici del corso (recentemente approvate dal C.U.N.), per gli altri si è invece proceduto ad una modifica/integrazione di alcune disposizioni di dettaglio;

Tali corsi sono:

| CORSI DI STUDIO  | CLASSE | Modifiche ORDINAMENTO | Modifiche REGOLAMENTO DIDATTICO             |
|--|--------|-----------------------|---|
| <b>Facoltà di Economia - Corsi di laurea magistrale</b>            |        |                       |   |
| Economia e legislazione d'impresa                                  | LM-77  | SI                    | modifica conoscenze richieste per l'accesso |
| <b>Facoltà di Economia - Corsi di laurea magistrale</b>            |        |                       |   |
| Scienze storiche   | LM-84  | SI                    | il corso diventa interateneo con Trento     |
| <b>Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Corsi di laurea</b> |        |                       |   |



|   |                           |    |  |
|---|---------------------------|----|--|
| Lingue e culture per l'editoria   | L-11                      | SI | modifica conoscenze richieste per l' accesso   |
| Lingue e letterature straniere  | L-11                      | SI | modifica conoscenze richieste per l' accesso/eliminazione curricula                  |
| Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale                         | L-12                      | SI | modifica conoscenze richieste per l' accesso/eliminazione curricula                  |
| <b>Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico</b>     |                           |    |  |
| Medicina e Chirurgia  | LM-41                     | NO | Modifica tipologia forme insegnamento/progress test                                  |
| Scienze riabilitative delle professioni sanitarie                                     | LM/SNT2                   | NO | Parziale modifica art.6/ votazione test ammissione                                   |
| <b>Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Corsi di laurea magistrale</b> |                           |    |  |
| Bioteologie agro-alimentari   | LM-7                      | SI | modifica conoscenze richieste per l' accesso/parziale modifica art.14 (prova finale) |
| Ingegneria e scienze informatiche   | LM-18 LM-32 (interclasse) | NO | Parziale modifica art. 7 e art. 9 - requisiti di ammissione                          |
| Bioinformatica e bioteologie mediche  | LM-9                      | NO | Parziale modifica art 14 (voto laurea)   |
| <b>Facoltà di Scienze Motorie - Corsi di laurea magistrale</b>                        |                           |    |  |
| Scienze motorie preventive ed adattate  | LM-67                     | NO | Parziale modifica art. 9, conoscenze richieste per l' accesso                        |
| Scienze dello sport e della prestazione fisica  | LM-68                     | NO | Parziale modifica art. 9, conoscenze richieste per l' accesso                        |

In particolare:

- nella seduta del 25/01/2012 il Consiglio di **Facoltà di Economia** ha deliberato la modifica del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in: Economia e legislazione d'impresa (classe LM-77);
- nella seduta del 18/04/2012 il Consiglio di facoltà di **Lingue e letterature straniere** ha deliberato la modifica dei regolamenti didattici dei corsi di laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale ( classe L 12) Lingue e culture per l'editoria ( classe L-11) Lingue e letterature straniere ( classe L-11);
- nella seduta del 22/03/2012 il Consiglio di facoltà di **Medicina e chirurgia** ha deliberato la modifica del regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ( classe LM-41) e del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie ( classe LM/SNT2);



- nella seduta del 20/12/2012 e con lettera del preside prot. 202 del 30/03/2012 la **Facoltà di Scienze MM.FF.NN.** ha deliberato la modifica dei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in: Biotecnologie agro-alimentari (classe LM-7), Ingegneria e scienze informatiche ( LM-18 LM-32); Bioinformatica e biotecnologie mediche (classe LM-9);
- nella seduta del 22/03/2012 il Consiglio di **Facoltà di Scienze motorie** ha deliberato la modifica dei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in: Scienze motorie preventive ed adattate (classe LM-67); e Scienze dello sport e della prestazione fisica (classe LM-68);
- nella seduta del 13/06/2012 il Consiglio di **Facoltà di Lettere** ha deliberato la modifica del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in: Scienze storiche ( classe LM-84);
- I nuovi regolamenti didattici nonché le modifiche apportate ai regolamenti previgenti sono stati sottoposti all'esame istruttorio della **Commissione permanente per la Didattica** nella seduta del 15/05/2012 che ha espresso parere favorevole.

Il Rettore sottopone pertanto al Senato Accademico le versioni definitive dei regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio:

- corso di laurea magistrale della Facoltà di Economia, come da:

**allegato 1 composto da n. 13 pagine;**

- corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale della Facoltà di Medicina e chirurgia come da:

**allegato 2 composto da n. 41 pagine;**

- corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze MM.FF.NN come da:

**allegato 3 composto da n. 30 pagine;**

- corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze motorie come da:

**allegato 4 composto da n. 18 pagine;**

- corsi di laurea della Facoltà di Lingue e letterature straniere come da:

**allegato 5 composto da n. 34 pagine;**

- corso di laurea magistrale della Facoltà di Lettere come da:

**allegato 6 composto da n.12 pagine;**

Il Rettore chiede pertanto al Senato Accademico di voler deliberare l'approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale citati in narrativa.



- udita la relazione del Rettore;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- visto lo Statuto di Autonomia dell'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n.3330 del 9.12.2011 prot.55697 ;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- visto il D. M. 26 luglio 2007 n. 386, concernente le “Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale”;
- visto il D.M. 22 settembre 2010 prot. n. 17/2010 di definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e successiva nota del 28 gennaio 2011 prot. 7, contenente indicazioni operative per l'applicazione del succitato D.M;
- visto il D.M. 23 dicembre 2010 prot. n.50/2010 “Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per i triennio 2010-2012”;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 15.09.2001 n. 12515 e successive modificazioni, adeguato al D.M. n. 270/2004 con Decreto Rettorale 3.06.2008 n. 2511;
- visto il parere espresso dalla **Commissione Istruttoria permanente per la didattica di Ateneo** nella seduta del 15/05/2012.;
- vista la deliberazione del Consiglio della **Facoltà di Economia**, nella seduta del 25/01/2012 ;
- vista la deliberazione del Consiglio della **Facoltà di Medicina e Chirurgia**, nella seduta del 22/03/2012;
- vista la nota del preside del 30/03/2012 nonché la deliberazione del Consiglio della **Facoltà di Scienze MM.FF.NN** del 20/12/2012;
- vista la deliberazione del Consiglio della **Facoltà di Scienze motorie** nella seduta del 22/03/2012 ;
- vista la deliberazione del Consiglio della **Facoltà di Lingue e letterature straniere**, nella seduta del 18/04/2012;
- vista la deliberazione del Consiglio della **Facoltà di Lettere** nella seduta del 13/06/2012.

delibera

- di approvare i regolamenti didattici dei corsi di studio, di seguito indicati, delle Facoltà di Economia, Lettere, Lingue e letterature straniere, Medicina e chirurgia, Scienze MM. FF. NN. e Scienze Motorie i cui testi fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:

#### Facoltà di Economia - Corsi di Laurea magistrale

Economia e legislazione d'impresa

LM-77

#### Facoltà di Lettere - Corsi di laurea magistrale

Scienze storiche

LM-84

#### Facoltà di Lingue e letterature straniere-corsi di laurea



|   |      |
|---|------|
| Lingue e culture per l'editoria                               | L-11 |
| Lingue e letterature straniere                                | L-11 |
| Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale | L-12 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Facoltà di Medicina e chirurgia - Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico</b> |         |
| Medicina e chirurgia  | LM-41   |
| <b>Facoltà di Medicina e chirurgia - Corsi di Laurea magistrale</b>               |         |
| Scienze riabilitative delle professioni sanitarie                                 | LM/SNT1 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Facoltà di Scienze MM.FF.NN- Corsi di Laurea magistrale</b> |             |
| Biotechnologie agro-alimentari                                 | LM-7        |
| Bioinformatica e biotechnologie mediche                        | LM-9        |
| Ingegneria e scienze informatiche                              | LM-18 LM-32 |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Facoltà di Scienze motorie – Corsi di Laurea magistrale</b> |       |
| Scienze motorie preventive ed adattate                         | LM-67 |
| Scienze dello sport e della prestazione fisica                 | LM-68 |

- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali correzioni che si rendessero necessarie;
- di incaricare la Direzione Studenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

La seduta è tolta alle ore 14.10.

|  |  |
|--|--|
| <b>Il Presidente</b><br><b>Prof. Alessandro Mazzucco</b> | <b>Il Segretario</b><br><b>Dott. Antonio Salvini</b> |
| <b>F.to Alessandro Mazzucco</b>                          | <b>F.to Antonio Salvini</b>                          |